

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE**

in persona del Dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis R.G. promossa da:

MUTUATARIO

- attore -

Contro

BANCA

- convenuta -

Udienza di precisazione delle conclusioni: 13.01.2016

Conclusioni: Per l'attore:

A) In via istruttoria

Previo, ove del caso, ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. alla convenuta del contratto originario di mutuo, nonché delle successive modifiche, completo di piano d'ammortamento, degli estratti conto scalare e delle quietanze di pagamento;

Previa - occorrenda - ammissione di CTU contabile intesa ad analizzare il mutuo oggetto di causa e le sue successive modifiche, di rielaborarli secondo diritto al fine di addivenire alla determinazione del relativo corretto saldo, attraverso le seguenti operazioni contabili: 1) determinazione del TEG medio applicato ai sensi della L.108/1996: "*Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito*", considerando, ai fini del calcolo del TEG, la commissione di massimo scoperto e l'assicurazione e contestuale determinazione del TEG medio trimestrale applicato; 2) a seguito del risultato ottenuto, ricalcolo del saldo applicando le seguenti condizioni:

a) se il TEG supera la soglia usura applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. "...omissis... se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi";

b) se il TEG non supera la soglia usura, applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi al tasso legale;

c) nessuna capitalizzazione degli interessi passivi, onde evitare l'anatocismo; capitalizzazione annuale degli interessi creditori sino al 30.06.2000 e trimestrale dopo il 30.06.2000;

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni, n.2365 del 27 aprile 2016

d) decorrenza degli interessi per data di operazione con esclusione degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data di rispettiva valuta;

e) esclusione dai calcoli di ogni spesa od operazione od onere non esplicitamente concordata ed accettata per iscritto dal mutuatario;

f) esclusione dai calcoli di ogni addebito non direttamente collegato ed ogni eventuale altro costo, comunque, non di stretta pertinenza;

B) Ove si ritenga la nullità del contratto di mutuo oggetto di causa e delle sue successive integrazioni e modifiche per i motivi sovradedotti, si chiede disporsi CTU contabile intesa a determinare le somme tutte pagate in dipendenza del mutuo in esame, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare - avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione;

C) Ove non si ritenga la nullità del mutuo, si chiede disporsi CTU contabile intesa a:

1- determinare il tasso effettivamente applicato, verificando se il TAEG convenuto ed applicato dalla banca superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali;

2 - accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nel contratto di mutuo;

3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto della data di erogazione e dei rimborsi; se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento;

4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato: I. sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto; II. adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi; III. (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dal mutuatario, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”;

5- escludere l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art. 1815 c.c. e art. 4 L.108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dal mutuatario e dovute all'Istituto bancario in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierno attore. Si chiede, inoltre, che il medesimo C.T.U. determini, ove esistente, il residuo debito del mutuatario, depurato il rapporto di interessi ed ulteriori costi indebiti, al momento della risoluzione del rapporto, ovvero se in quel momento, tenuto conto di quanto da questi sino ad allora corrisposto, dovesse considerarsi in mora;

D) Nel merito

Previo accertamento della reale natura di mutuo del rapporto *inter partes*;

Previa - occorrenda - risoluzione del rapporto *inter partes* per il colpevole inadempimento della convenuta;

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni, n.2365 del 27 aprile 2016

- 1) Accertare e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, per i motivi sovratenorizzati, ogni applicazione operata dalla Banca di interessi a debito a tassi ultralegali, di ogni commissione e spesa addebitata, nonché delle clausole e delle pattuizioni con cui furono previste, dichiarando la nullità parziale del contratto con riguardo ad esse, e con riguardo a tutte le competenze, remunerazioni, costi non validamente pattuiti;
- 2) accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt. 1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti del mutuatario, nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993, della legge 154/1992, della legge 108/1996;
- 3) accertare e dichiarare il T.E.G. convenuto e/o applicato dalla Banca, accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G; dichiarare, infine, non dovuto dal mutuatario alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione di interessi usurari, ovvero perché frutto di una clausola nulla per indeterminatezza;
- 4) per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di mutuo *inter partes*, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
- 5) condannare, la Banca alla corresponsione in favore del mutuatario delle superiori somme e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa; ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebitato oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordinate, a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o colpevolmente inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D. Lgs. 1-9-1993 n. 385, ovvero, in subordinate, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo;
- 6) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo *inter partes* per difetto di causa ex artt. 1322 nonché ex artt. 1325, 1346 e 1418, comma 2°, c.c. e/o per violazione di norme imperative, e/o la nullità ex art.2, comma 3, l. 10 ottobre 1990 n.287 e per le altre motivazioni sovratenorizzate e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal mutuatario e - quindi - dall'opponente, a titolo di sorte capitale, a titolo di interessi ed oneri vari e condannare la convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza del mutuo in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori dal di d'ogni singolo esborso all'effettivo soddisfo; in subordinate, si chiede accertarsi l'obbligo del mutuatario di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della Banca a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione al rapporto di mutuo in esame, con accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordinate, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione;
- 7) accertare e dichiarare - nel caso - che la Banca non aveva diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine;

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni, n.2365 del 27 aprile 2016

8) Condannare, altresì ed in ogni caso, la Banca al risarcimento del danno patrimoniale, nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, con eventuale compensazione del danno non patrimoniale;

9) Condannare la Banca a rettificare le segnalazioni operate in CR, nonché in tutte le altre banche dati che raccolgono siffatte informazioni, in conformità agli esiti del presente giudizio;

In ogni caso, vinte le spese "Per la convenuta: *"in via preliminare dichiarare la nullità e l'inammissibilità della domande proposte; in subordine nel merito comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori; in ogni caso, con vittoria di spese"*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione 25.01.2015 MUTUATARIO ha convenuto in giudizio Banca, svolgendo domande pertinenti al contratto di mutuo ipotecario concesso con atto notaio OMISSIS in Cuneo nn. OMISSIS in data 11.06.2003, per il capitale di € 50.000,00 da rimborsare in n. 181 rate mensili al tasso di interesse iniziale del 3,50%, in seguito Euribor 3 mesi + 1,1 p.p. e un tasso di mora pari alla soglia del 7,185%.

Ha contestato alla banca di aver violato gli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale (artt. 1337, 1338, 1175, 1366 e 1375) e di aver applicato al mutuo interessi usurari – segnatamente l'interesse moratorio – anatocistici e ultralegali, nonché c.m.s..

Ha contestato ancora l'illegittimità del tasso Euribor per violazione delle norme sulla concorrenza e del metodo di ammortamento c.d. francese, perché implicherebbe un'illegittima capitalizzazione degli interessi.

Ha chiesto conseguentemente ricalcolarsi il dare-avere sulla scorta delle rilevate nullità; pronunciarsi condanna della banca a restituire a esso attore le somme indebitamente percepite nonché a risarcire il danno anche non patrimoniale arrecato; dichiararsi l'illegittimità della comunicazione della banca con cui esso mutuatario è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine e ordinarsi alla banca di cancellare le segnalazioni a Centrale rischi e in ogni altra banca dati.

La Banca s'è costituita in giudizio tempestivamente, eccependo la prescrizione dei pagamenti effettuati prima del 6.2.2005 e l'irripetibilità ex art. 2034 c.c. dei pagamenti fatti a titolo di interessi e contestando nel merito il fondamento delle domande attoree, di cui ha chiesto il rigetto integrale.

1. L'attore contesta (citazione pag. 3-7) il superamento del tasso soglia di usura. La soglia pro tempore vigente è fissata 7,185%, pari a una volta e mezza il TEGM (4.79%). Come si legge nella perizia econometrica prodotta (pag. 5), il superamento è determinato in tesi dalla sommatoria tra il tasso degli interessi corrispettivi pari al 3,50% e il tasso degli interessi di mora, fissato in misura pari al 7,185% dall'art. 7 del contratto (doc. 1 banca).

In memoria n. 1 e più estesamente in memoria n. 3, l'attore ha corretto il tiro, deducendo il superamento del tasso soglia sommando al tasso di mora (pari alla soglia) altre commissioni e spese.

La banca resiste, ribadendo la legittimità del TEG pertinente gli interessi corrispettivi (3,50%; dall'allegato C al mutuo il TAEG risulta pari al 3,81%); contestando che il tasso di mora, sostituendosi e non cumulandosi al tasso degli interessi corrispettivi, possa sommarsi a quest'ultimo; eccependo che la mora non è mai stata applicata – *rectius* risulta applicata per soli €

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni, n.2365 del 27 aprile 2016

4,62, come da rendiconto dei pagamenti nell'anno 2010 (sub doc. 4 banca) – e che pertanto non ha effettivamente concorso a incrementare il costo del credito.

Deve anzitutto affermarsi la rilevanza in diritto degli interessi moratori ai fini della verifica di usura. 1.1. Ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p. per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese ... collegate alla erogazione del credito.

Questa formula (“collegamento all'erogazione del credito”) è evidentemente più ampia di quella (“in corrispettivo della prestazione di denaro”) prevista dal co. 1, poiché copre anche costi del credito diversi dagli interessi corrispettivi, comunque inerenti alla concessione di credito ancorché estranei o in posizione accessoria rispetto al sinallagma. Si trae conferma della maggior larghezza, considerando che il *nomen juris* è tenuto per irrilevante, sia dallo stesso art. 644 co. 4 (“remunerazioni a qualsiasi titolo”), sia dalla norma di interpretazione autentica art. un. del d.l. 29.12.2000 n. 394 conv. in legge 27.2.2001 n. 24 (“interessi ... promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo”).

Su queste premesse, anche l'interesse di mora deve ritenersi inerente alla concessione del credito. Primo, è previsto nel contratto e come patto contrattuale deve presumersi *prima facie* condizione per la concessione del credito. Secondo, regola preventivamente le conseguenze economiche del mancato pagamento alla scadenza di una rata di rimborso del prestito concesso.

Non ultimo, secondo lo stabile indirizzo della Cassazione civile, gli interessi di mora sono assoggettati all'applicazione degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p.. È degno di nota che la giur. risale a epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 108/96 (Cass. 7.4.1992 n. 4251) e s'è mantenuta stabile, senza sostanziali oscillazioni, anche in seguito (Cass. 22.4.2000 n. 5286; Cass. 4.4.2003 n. 5324; Cass. 350/2013; Cass. 11.1.2013 nn. 602-603; non constano pronunce difformi di legittimità).

1.2. Non osta a questa conclusione la circostanza che il tasso di mora, come ogni altro onere previsto per il caso di inadempimento, sia stato e sia tuttora escluso dalla rilevazione ai fini del TEGM (vedi Istruzioni della Banca d'Italia, § C4, lett. c).

La rilevazione del TEGM, sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia, e la determinazione del TEG della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono infatti due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi a oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo (interessi commissioni spese collegate all'erogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili. Funzione del TEGM, e quindi delle Istruzioni della Banca d'Italia, è infatti ai sensi dell'art. 2 legge n. 108 (cfr. tra molte Cass. pen. 18.3.2003 n. 20148) fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni “tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie” (comma 2) al fine di determinare e rendere noto alla generalità di banche e intermediari “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.

Una rilevazione statistica implica una metodologia di selezione e organizzazione dei dati. A questi effetti, Banca d'Italia esercita evidentemente discrezionalità tecnica e opera scelte (così anche Cass. pen. 12028/2010 e Cass. pen. 46669/11) per rappresentare con un numero (per categoria, importi ecc.) il normale andamento del mercato del credito nel trimestre.

Ciò può comportare legittime esclusioni dalla rilevazione del TEGM. Ad es. le Istruzioni escludono determinate tipologie di operazioni creditizie dalla rilevazione statistica, “ma non dall'applicazione della Legge 108/96” (par. B2) e tali sono, in particolare, operazioni in valuta, posizioni classificate

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni, n.2365 del 27 aprile 2016

a sofferenza, crediti ristrutturati, operazioni a tasso agevolato o a tassi di favore, finanziamenti infragruppo.

È evidente qual è il tratto comune delle operazioni non rilevate. Esiste un elemento di specialità (crediti difficili, agevolati, in valuta forte) non suscettibile di essere generalizzato. Tale quindi da inquinare, con prognosi ex ante, la serie dei dati rilevati alterando la rappresentazione fedele, il *fair picture* del normale prezzo praticato alla normale clientela.

Nondimeno tutte queste operazioni sono – e lo ribadisce la stessa Banca d'Italia – soggette all'applicazione della legge n. 108. Quindi dovranno essere scrutinate, ai fini della verifica di legalità, utilizzando un TEGM che è stato formato dichiaratamente ignorandole.

Discorso analogo deve farsi per quanto concerne i costi concorrenti alla determinazione del TEGM. Le Istruzioni della Banca d'Italia escludono lo spread di mora dalla rilevazione del TEGM, ed è ovvio che sia così, visto che il costo fisiologico del credito (TEGM) non può essere inquinato da una voce di costo pertinente al momento patologico del ritardo nell'adempimento. Pur tuttavia, per stabile e condiviso indirizzo giur. (vedilo sopra) la mora concorre ai fini della determinazione del TEG.

È peraltro da osservare che l'esclusione della mora (e dei crediti "difficili") si traduce anche in un effettivo "calmiere" del mercato creditizio, nella misura in cui evita l'inquinamento del TEGM con tassi (quasi per definizione) sopra la media che, se rilevati, porterebbero un aumento del tasso medio e quindi, per il tramite dei coefficienti (1,5; 1,25 + 4 p.p.), del tasso soglia.

In altri casi, invece, la mancata considerazione ai fini del TEGM, da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia, di voci di costo che rientravano, a tutti gli effetti, nella fisiologia del rapporto s'è tradotta in un'opinabile e censurabile sottostima del costo del credito. È il caso della c.m.s. ("rilevata separatamente" fino alle Istruzioni dell'agosto 2009) e dei premi di polizza assicurativa, previsti a copertura del rischio di credito ma obbligatori per legge (esclusi dalla rilevazione ai sensi del § C4 sub 5 delle Istruzioni del febbraio 2006, ma in seguito ricompresi nelle Istruzioni dell'agosto 2009).

1.3. Queste esclusioni (o separate rilevazioni) sollecitano una domanda. Se l'art. 644 c.p. contenga una delega, espressa o implicita, alla normazione secondaria per la individuazione delle voci di costo inerenti alla concessione di credito oppure sia norma completa e autosufficiente (almeno per quanto concerne il profilo dei costi rilevanti).

Ritiene lo scrivente che l'art. 644 co. 4 c.p., nella parte in cui concerne la fattispecie di usura c.d. oggettiva, sia norma penale (quasi) autosufficiente. Il nucleo dell'incriminazione è descritto in modo compiuto nella norma penale, senza alcun rinvio a fonti secondarie – "farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari".

Neppure si può dire che la fonte ministeriale sia delegata dalla norma primaria a individuare le voci di costo rilevanti ai fini della verifica di legalità del tasso. L'art. 644 co. 4 prevede che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese" senza fare rinvio a un aggregato di costi predeterminato dalla normazione secondaria (Istruzioni, d.m.).

Anzi, il *nomen juris* è espressamente tenuto per irrilevante, visto che la remunerazione entra nel calcolo del tasso usurario "a qualsiasi titolo" (art. 644) e "comunque denominata" (art. 2-bis comma 2 del d.l. 185/2008), purché sia onere funzionalmente collegato all'erogazione del credito.

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni, n.2365 del 27 aprile 2016

Quindi l'art. 644 c.p. è bensì norma penale in bianco, ma soltanto nel senso che non può operare senza la pubblicazione in d.m. del TEGM da cui rilevare il tasso-soglia, per il tramite dei coefficienti (1,5; 1,25 + 4 p.p.).

Del lavoro di elaborazione dei dati ciò che però l'art. 644 c.p. recupera e recepisce è il risultato di sintesi, il numero finale che esprime il costo medio. Nel fuoco di questa sintesi si consumano e perdono rilevanza le singole voci. Sulla base di questo costo medio, incrementato del "cuscinetto" (50% o 25% + 4 p.p.), la banca può modulare l'offerta di credito fissando liberamente interessi, commissioni e spese, purché appunto il risultato finale non superi la soglia. TEGM e TEG sono dunque omogenei, ma soltanto nel senso che unico è il criterio normativamente previsto di rilevanza, ossia l'inerenza alla concessione di credito.

Esiste per vero una norma secondaria, l'art. 3 d.m., che ha la pretesa di chiudere il cerchio TEGM-TEG prescrivendo alle banche di verificare la legittimità del tasso utilizzando le Istruzioni della Banca d'Italia. È sufficiente dire che questa norma, se ha per effetto di restringere il perimetro di rilevanza dei "costi inerenti" a quelli soli considerati nel TEGM, viene a trovarsi in conflitto con l'art. 644 c.p. e deve quindi essere disapplicata ai sensi dell'art. 5 All. E.

In conclusione. Le Istruzioni della Banca d'Italia non entrano in conflitto con la norma primaria, perché le loro funzioni sono diverse, rispettivamente di rilevazione statistica del TEGM nel primo caso e determinazione del TEG nel secondo.

Ma se conflitto vi fosse, la sua risoluzione non potrebbe che consistere nella disapplicazione della fonte secondaria, atteso che la legge non autorizza la Banca d'Italia o il Ministro a determinare con effetti vincolanti l'aggregato di costi rilevante ai fini del TEG. Per la rilevanza ai fini del TEG del premio di polizza escluso dal TEGM vedi App. Torino 20.12.2013 e App. Milano 22.8.2013, entrambe su Il caso. Per la rilevanza della c.m.s. vedi tra molte le già cit. Cass. pen. 19.2.2010 n. 12028 e Cass. pen. 14.5.2010 n. 28743.

1.4. In ultimo, è da osservare che, ai fini del tasso soglia deve considerarsi esclusivamente il TEGM pubblicato nei D.M. pro tempore vigenti, incrementato degli ordinari coefficienti, senza fare luogo ad alcuna maggiorazione. Ciò ancorché un'indagine statistica a fini conoscitivi, condotta dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano Cambi, nel lontano 2002, abbia "rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali" (come tuttora si legge nei D.M. trimestrali).

Osta all'incremento del TEGM in ragione del 2,1% un'evidente incompatibilità con i fondamenti della legge n. 108. "Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" (art. 644 co. 3 c.p.) è evidentemente unico, e per essere unico non può che essere globale (art. 644 co. 4). O il costo (interesse commissione spesa) è inerente alla concessione di credito – e allora rientra nel TEG – oppure ne è estraneo.

Come è stato ben rilevato da Trib. Udine 26.9.2014 (in Danno e responsabilità, 2015, p. 522) "il rilievo del tasso medio di mercato per ogni categoria di riferimento è operazione che basta e avanza ai nostri fini: il finanziatore istituzionale, con il tasso medio fisiologico praticato e rilevato dalla Banca d'Italia, evidentemente copre i costi di raccolta, struttura, organizzazione, nonché il rischio ordinario del credito e integra il margine del profitto.

La legge prevede appunto che la soglia di usura si collochi ben al di sopra di tale tasso medio (50% o 25% + 4 punti, razione temporis).

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni, n.2365 del 27 aprile 2016

Ebbene, nell'ambito del differenziale fra tasso medio e tasso soglia, il medesimo finanziatore può compiutamente coprire i rischi specifici del credito eccedenti l'ordinario, determinando l'entità delle prestazioni aggiuntive richieste a una simile controparte in caso di mora o in generale di inadempimento.

Se il tasso ordinario praticato dalla banca si colloca attorno al valore medio di mercato, vi sono i margini per una maggiorazione in caso di mora.

Se, invece, il tasso base praticato si colloca già a ridosso della soglia d'usura, ciò significa che è già stato valutato come presente il rischio di un insoluto alla scadenza; la banca allora non dovrebbe incontrare ulteriori costi oltre quelli il cui rischio è già coperto da un tasso corrispettivo più elevato, e non appare giustificato un ulteriore aggravio per lo stesso titolo a carico di controparte.

In sostanza il sistema della l. n. 108/1996 non disconosce la diversa funzione degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi, né ha inteso precludere la pattuizione di una penale nel caso di mancato pagamento.

Vuole invece porre un limite, massimo e perentorio, entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito, relativi a ogni criticità e/o patologia presente o futura. Ogni pattuizione eccedente è considerata usura, e in ciò si qualifica il presidio imperativo”.

È inoltre evidente che un tasso rilevato una tantum e mai più aggiornato, neppure rilevato per classi di operazioni omogenee, ma alla rinfusa “con riferimento al complesso delle operazioni”, è manifestamente incoerente col procedimento di determinazione delle soglie d'usura previsto dalla legge n. 108 e non può dunque essere utilizzato, perché *contra legem*, per decidere dell'usurarietà di un mutuo concesso dopo il 2002.

2. Ammessa la rilevanza degli interessi moratori, occorre chiedersi a quali condizioni essi entrino nel computo del TEG ai fini della verifica di usurarietà. Si tratta di questione che la giur. di legittimità non ha mai affrontato ex professo.

2.1. In diritto, la formula di calcolo del TEG di un mutuo o altro finanziamento a rimborso graduale consiste nel tasso di rendimento finanziario dell'operazione creditizia (T.I.R.); tale intendendosi il tasso di attualizzazione che rende eguali a t_0 due flussi di cassa di segno contrario, con scadenze previste in tempi diversi (t_1 , t_2 , t_n), ossia la somma del credito concesso al cliente e la somma dei pagamenti dovuti dal cliente a estinzione del prestito (per rimborso capitale, interessi, commissioni e spese). Cfr. per la formula del TEG Istruzioni della Banca d'Italia agosto 2009, § C3 lett. b.

Il T.I.R. riguarda la serie completa dei flussi di cassa in entrata e in uscita. Agli effetti della legge n. 108/1996, riguarda ogni pagamento comunque titolato, purché collegato all'erogazione del credito (rimborso del capitale, interessi, commissioni e spese).

Se il T.I.R. è tasso di equivalenza finanziaria di due serie di flussi, in entrata e in uscita – diversi in funzione del tempo di pagamento e dell'ammontare –, allora a ogni variazione del tempo di pagamento e della somma da pagare può corrispondere intuitivamente un diverso T.I.R. (e quindi un diverso TEG da raffrontare al tasso soglia), ancorché il contratto resti lo stesso.

In termini più chiari, il ritardo nel rimborso di una o più rate di mutuo, determinando l'applicabilità di interessi moratori, implica una modifica (senz'altro in termini economici) del piano di ammortamento del mutuo, e quindi del T.I.R. determinato in base a quel piano, almeno sotto questi tre profili: 1) aumento del T.I.R. per l'aumento del tasso; 2) aumento del T.I.R. per l'ampliamento della base di calcolo dell'interesse (interessi su interessi, consentiti ex art. 3 delibera CICR 9.2.2000

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni, n.2365 del 27 aprile 2016

fino al 31.12.2013); 3) flessione del T.I.R. per effetto della traslazione in avanti del momento di pagamento.

L'estensione agli interessi di mora dell'art. 1815 cpv. c.c. presenta dunque un aspetto peculiare, poco avvertito: mentre la nullità è tipicamente vizio genetico del contratto, il verificarsi delle condizioni per il superamento del tasso soglia – se il T.I.R. risultante dall'applicazione degli interessi corrispettivi resta sotto soglia – può dipendere dal modo di svolgimento del rapporto.

Non si dà mora se il debitore non ritarda nell'adempimento del contratto. Persistendo il ritardo nell'adempimento, il creditore può risolvere il contratto, impedendo che ulteriori rate vengano a scadere, amplino la base di calcolo della mora e facciano levitare il T.I.R..

Quest'alternativa, eseguire tempestivamente al tasso corrispettivo oppure ritardare l'esecuzione onerandosi della mora, si dà per ciascuna delle rate di rimborso e apre 2 4 8 16 32 ecc. diversi scenari, ciascuno con un proprio tasso di rendimento dell'operazione, in funzione del mutevole svolgimento del rapporto. Su 60 rate, il totale delle combinazioni possibili su quest'alternativa è a 18 zeri. È incalcolabile se si considerano anche la durata dei ritardi di pagamento e l'ammontare della rata pagata in ritardo.

2.2. Ora, parte della giurisprudenza di merito, ben rappresentata dal cit. Trib. Udine 26.09.2014 assume che la norma di interpretazione autentica del citato dl. 394/00 – “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” – preveda un divieto di pattuizione che attribuisce rilevanza all'onere eventuale (tipicamente: interesse di mora, penale di estinzione anticipata) per il solo fatto di essere stato promesso e di poter generare, a determinare condizioni, costi superiori alla soglia d'usura, indipendentemente dal fatto che quelle condizioni si siano materialmente verificate e che il costo del credito abbia effettivamente superato i limiti del penalmente lecito.

Ritiene dunque doversi verificare l'usura “sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell'inadempimento a una o più scadenze, con l'applicazione del maggiore interesse di mora e a fronte del mutamento che interviene nel piano di rimborso, si modifica conseguentemente il tasso effettivo annuo del credito erogato”.

In tesi, l'onere eventuale è rilevante sol perché promesso ossia potenziale. Non interessa dunque se si sia verificato ritardo nel pagamento di una rata, né se il ritardo sia contenuto in un giorno o più lungo, e neppure quale sia il maggior debito che il ritardo nel pagamento ha determinato, se di pochi Euro o di rilevante entità.

In termini più radicali, non è rilevante quale esecuzione effettiva abbia avuto il contratto, poiché tra tutti gli scenari possibili, è sufficiente che il perito verifichi se il *worst case*, consistente “nell'inadempimento di tutte le rate, ma pagamento di tutte le more via via maturate” (Trib. Udine, cit.), esprima un TEG superiore alla soglia, per affermare con giudizio a priori la nullità ex art. 1815 cpv. c.c. e quindi la gratuità del mutuo.

Per quanto brillante, la tesi non persuade.

2.3. Anzitutto, essa sopravvaluta in modo evidente il dato letterale offerto dall'art. unico d.l. 394/00 nella parte in cui attribuisce rilevanza al momento della pattuizione (“promessa”), anziché del pagamento e quindi a un t0 in cui ogni scenario derivabile dal piano di rimborso del prestito è semplicemente potenziale.

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni, n.2365 del 27 aprile 2016

L'interpretazione autentica degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. si rese infatti necessaria allo specifico ed esclusivo scopo di porre fine alle controversie accese, in dottrina ed in giurisprudenza, intorno alla possibilità di applicare la legge n. 108/1996 anche all'ipotesi della cd. usurarietà sopravvenuta, vale a dire a quei casi in cui il tasso pattuito, inizialmente inferiore al tasso soglia, fosse diventato (apparentemente) illecito a seguito della discesa del parametro di riferimento nel corso dell'esecuzione del contratto (situazione notoriamente verificatasi alla fine degli anni '90 in conseguenza della caduta dei tassi in prossimità dell'ingresso dell'Italia nella Eurozona).

La matrice storica della norma di interpretazione autentica non offre dunque gravi argomenti per affermare un divieto di pattuizione così stringente da comminare la nullità del contratto e muovere l'apparato sanzionatorio penale anche di fronte a scenari di superamento del tasso soglia semplicemente possibili, perché subordinati al realizzarsi di "condizioni" ancora non verificatesi né certe, quali un ritardo nel pagamento che determini applicazione di interessi di mora in misura tale da determinare il superamento della soglia.

2.4. L'incontestata sufficienza della "promessa" ai fini del perfezionamento del reato di usura non offre argomenti decisivi, per affermare che l'interesse moratorio (e ogni altro onere eventuale) sia rilevante ancorché meramente potenziale.

Se infatti si considera l'interesse corrispettivo, tipica remunerazione della banca nel contratto di mutuo (e negli altri finanziamenti a rimborso graduale), si constata che per effetto della promessa, recte della consegna del denaro ex art. 821 c.c. (ma i due momenti coincidono nel mutuo con la conclusione del contratto: cfr. art. 1813 c.c.), l'interesse è dovuto, secondo le scadenze previste dal piano di rimborso e fino a sua integrale esecuzione. E dunque giuridicamente un debito certo, sia pure a esigibilità differita, e ha un effettivo impatto economico sul costo del credito.

Allargando l'orizzonte alla categoria dei finanziamenti a utilizzo flessibile (aperture di credito e assimilati), si constata anche qui che la verifica di usurarietà del tasso deve farsi, assumendo come elementi della nota formula di calcolo ($\text{INTERESSI} * 36.500 / \text{NUMERI DEBITORI}$) + ($\text{ONERI} * 100 / \text{ACCORDATO}$) dati effettivi e non meramente potenziali: gli "interessi" sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, in funzione del tasso di interesse annuo applicato; i "numeri debitori" sono dati dal prodotto dei "capitali" (ossia dei saldi passivi) per il numero dei giorni, ecc.. Cfr. Istruzioni della Banca d'Italia § C3.

Su queste premesse normative, per darsi equiparazione tra interesse corrispettivo e onere eventuale ai fini della verifica di usurarietà dell'operazione creditizia, occorre dunque che il secondo partecipi delle caratteristiche del primo: e quindi che sia giuridicamente dovuto, per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l'applicabilità (ritardo nel pagamento della rata, estinzione anticipata in conseguenza di risoluzione o recesso ecc.), e che abbia un impatto effettivo sul costo del credito.

In questo stesso ordine di idee, è stato osservato acutamente in dottrina che, se è vero che il d.l. 394/00 "indica che gli interessi moratori contano nel calcolo usurario, esso non dice tuttavia che questi debbano essere considerati nello stesso identico modo di quelli compensativi; che cioè la rilevanza degli interessi da risarcimento prescinda dall'essersi verificato il medio logico che è pur necessario per la loro effettiva applicazione (mentre i compensativi corrono, per contro, proprio in ragione dell'avvenuta consegna del denaro ex art. 821 c.c.)".

L'interesse moratorio (amplius ogni onere eventuale) entra dunque nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (o le diverse condizioni di contratto, cui era subordinata la sua applicabilità). Segue a contrario l'irrelevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, bensì collegate all'erogazione del credito, ma:

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni, n.2365 del 27 aprile 2016

a) meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi. Ad es. l'interesse di mora è potenzialmente usurario, ma inapplicabile perché il debitore non ha mai ritardato;

b) del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi.

Ad es. il ritardo nell'adempimento protratto per "n" rate di mutuo determinerebbe il superamento della soglia, ma non s'è verificato, né potrà verificarsi sconfinando perché la banca ha risolto per inadempimento il contratto prima della ennesima rata.

Ancora, la penale di estinzione anticipata potrebbe risultare usuraria se applicata a brevissima distanza dall'erogazione di credito, ma il cliente non è receduto, preferendo conservare la disponibilità del credito ed eseguire il piano di rimborso.

2.5. La riconosciuta rilevanza dei soli costi effettivi non implica – lo si dice per chiarezza – che il reato di usura possa dirsi perfezionato solo in quanto l'interesse sia stato pagato. Una tale conclusione è respinta frontalmente sia dall'art. 644 co. 1 c.p., che dà rilievo alla semplice "promessa" in alternativa alla "dazione", sia dalla condivisa qualificazione di usura come reato-contratto, sia infine dal d.l. 394/00 che tiene per irrilevante "il momento del pagamento". È quindi sufficiente che l'interesse sia dovuto, per effetto della conclusione del contratto (se corrispettivo) o del ritardo di pagamento (se moratorio).

Neppure deve ritenersi necessario, ai fini del perfezionamento del reato, che sia venuto a scadenza il termine di esigibilità di una o più rate di interessi. Se il programma negoziale fissato nel contratto (interessi corrispettivi, ogni altra remunerazione e spesa ragionevolmente certa) esprime un TEG superiore alla soglia di usura, il contratto è senz'altro illecito e non si dà questione di worst case. Il mancato pagamento alla scadenza del termine di una o più rate è tuttavia necessario se dal ritardo – dalla conseguente maturazione della mora – vuol trarsi la dimostrazione che il TEG effettivamente applicabile è superiore alla soglia.

Sembra dunque che uno soltanto degli indefiniti possibili scenari possa e debba essere verificato con giudizio a priori. Questo non è il worst case, di cui nessuna delle norme scrutinate reca menzione, ma lo scenario corrispondente al programma negoziale fissato nel contratto il quale, se esprime un TEG sotto soglia, mantiene il contratto nell'ambito del civilmente valido e penalmente lecito.

Coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 c.c., è dunque onere del cliente dimostrare che il concreto svolgimento del rapporto, per aver determinato l'applicabilità di interessi moratori (penali, spese per inadempimento ecc.) o per altra causa, ha invece avviato il contratto sul sentiero dell'usura.

3. Un'ultima notazione merita il regime degli effetti giuridici. Riguardando la serie completa delle erogazioni e dei rimborsi, il T.I.R. è onnicomprensivo.

Non è quindi possibile frazionare il giudizio di liceità/usurarietà in funzione delle diverse annualità (o periodi infra-annuali) di durata del finanziamento. L'operazione creditizia o è, nel suo insieme, lecita oppure è, nel suo insieme, in violazione della legge n. 108/96, secondo che il T.I.R. sia inferiore o superiore al tasso soglia. Questo corollario segna una marcata differenza rispetto alla verifica di usurarietà dell'apertura di credito in c/c e delle altre operazioni a utilizzo flessibile, nelle quali la verifica deve farsi – ed è normalmente fatta – trimestre per trimestre ed è perciò possibile

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni, n.2365 del 27 aprile 2016

che esistano alcuni trimestri in usura e altri no, con conseguente limitazione degli effetti dell'art. 1815 cpv. c.c. ai soli trimestri in usura.

In secondo luogo, non è consentito raffrontare al tasso soglia una specifica voce di costo (specificamente, il tasso di mora) per giudicarne separatamente la liceità/usurarietà. Se infatti si conviene che TEGM e tasso soglia esprimono il primo il costo medio di mercato e il secondo il limite oltre il quale l'onerosità del credito si presume *juris et de jure* usuraria, indipendentemente dalle singole voci che contribuiscono a rendere intollerabile il costo, unica e globale deve essere anche la sanzione di gratuità del mutuo, pur se il superamento della soglia si verifichi esclusivamente per il tramite dell'apporto dei moratori.

Analogamente Trib. Udine cit.: “se il tasso di mora non ha un rilievo in sé, ma va valutato nell'ambito del TEG annuo pattuito assieme ad ogni altro costo, spesa, remunerazione, ecc., è evidente che, constatato il superamento della soglia d'usura da parte del TEG, l'art. 1815, comma 2, c.c. va applicato in tutta la sua forza anche se il semplice tasso d'interessi corrispettivi di per sé non supera la soglia in esame”.

In senso conforme, App. Venezia, 18.2.2013; implicitamente, Trib. Padova, 13.5.2014. Nel senso che, invece, la nullità colpisca esclusivamente la clausola di mora, fermo restando il diritto del creditore a percepire interessi corrispettivi, se il superamento della soglia si verifichi esclusivamente per il tramite dell'apporto dei moratori Trib. Milano 28.1.2014 e, sia pur sulla premessa dell'inapplicabilità dell'art. 1815 all'interesse moratorio, l'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di coordinamento, 28.3.2014 n. 1875 su I contratti, 2015, 25) che ha assoggettato il tasso di mora, ed esso soltanto, al regime proprio della clausola penale, riducibile ex art. 1384 c.c..

4. Venendo al caso di specie, la domanda nei termini proposti è manifestamente infondata.

4.1. L'attore postula un TEG pari al 10,685% (perizia econometrica pag. 5), sommando tra loro i tassi per interessi corrispettivi e mora. Evidente l'errore insito in tale sommatoria, che uno dei maggiori esperti della materia, non sospettabile di preconcetta ostilità nei confronti della clientela delle banche, lo ha definito “*un'emerita sciocchezza*”.

Come è stato più volte rilevato (Trib. Torino 17.9.2014 e 20.6.2015, su Il caso e dirittobancario.it), per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.

Infatti, gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). Il tasso di mora dunque sostituisce il tasso corrispettivo – con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora – e pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro.

Detto altrimenti, il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) oppure il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può, né mai potrebbe, essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.

Quest'elementare considerazione esclude dunque che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell'usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi.

In senso contrario alla sommatoria dei tassi, vedi in ogni caso Trib. Brescia 16.1.2014 e 23.1.2014;

Trib. Milano 28.1.2014; Trib. Napoli 18.4.2014; Trib. Verona 30.4.2014; Trib. Roma 3-16.9.2014

\\SERVER\server\ADS\1_Studio\15 - sito ex parte\9.sentenza in lavorazione - archivio\FORMAT 2016.docRivista di informazione giuridica,
registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni, n.2365 del 27 aprile 2016
(ord.); Trib. Ascoli Piceno 15.12.2014; Trib. Padova 10.3.2015.

4.2. La riformulazione della doglianza – sommatoria del tasso di mora alle spese accessorie che rientrano nel calcolo dell'usura – non ha miglior sorte. Che il tasso di mora coincida con la soglia d'usura vigente al tempo del mutuo o sia, al limite, perfino ad essa superiore non dimostra *ipso jure* l'usurarietà del contratto.

Come è stato detto, in modo particolarmente perspicuo, dal Trib. Udine più volte cit. *“la verifica dell'usura, secondo la l. n. 108/1996, va infatti condotta determinando il TEG annuo concretamente pattuito, non i tassi semplici indicati in contratto. Il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno di tali tassi semplici, riferito alla rata e/o al capitale scaduto e non pagato, mentre quello che, al momento pattizio, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato”*.

Occorre cioè dimostrare che il maggior costo del credito determinato dalla mora – dipendente non soltanto dal tasso, ma altresì dal capitale cui è applicato e dalla durata del ritardo – ha comportato il superamento della soglia d'usura.

La previsione di un tasso pari o superiore alla soglia non determina, evidentemente, alcun incremento nel costo del credito, se il debitore non ha mai ritardato nei pagamenti o se la somma addebitabile a titolo di mora è insignificante rispetto alla massa degli interessi corrispettivi dovuti, come in specie dove l'unico dimostrato addebito a titolo di mora, tra il 2003 e l'inizio del presente giudizio, ammonta a pochi Euro (€ 4,62 a luglio 2010).

5. Il cliente contesta (citazione pag. 8-12) la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse tramite il parametro dell'Euribor, per violazione dell'art. 2 della legge 10.10.1990 n. 287, recante “norme per la tutela della concorrenza e del mercato” che vieta, tra l'altro, “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.

È manifestamente infondata.

Primo, Euribor indica il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in Euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi.

Il tasso viene rilevato (“fissato”) giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia omissis da un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (contribuiscono per l'Italia omissis, omissis, omissis).

Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche, Euribor indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine risk free.

Tale deve infatti ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che deve presumersi tale, quale una primaria Banca europea.

Dato questo punto di riferimento, ogni altro prodotto bancario o finanziario in Euro, di pari durata, offerto che sia da una banca altro intermediario o diverso emittente – notoriamente all'Euribor sono indicizzati oltre a mutui a tasso variabile, derivati e obbligazioni bancarie, anche titoli di Stato (in

\\SERVER\server\ADS\I_Studio\15 - sito ex parte\9.sentenza in lavorazione - archivio\FORMAT 2016.docRivista di informazione giuridica,
registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni, n.2365 del 27 aprile 2016

Italia i CCT Eu) e obbligazioni corporate – definisce il proprio costo, e implicitamente la propria rischiosità, per differenza (spread) rispetto al tasso interbancario.

Il tasso finito praticato non è dunque determinato dal solo Euribor, ma da indice + spread. Appare quindi inesatto affermare che Euribor sia frutto di un accordo di cartello, per fissare “direttamente o indirettamente i prezzi”.

Secondo, alcune cautele presidiano l’Euribor contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario.

Poiché la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano almeno 12 banche (il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo). Sono tagliati fuori dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi.

Nonostante queste cautele, la manipolazione del tasso è possibile, come hanno dimostrato in questi anni le indagini compiute dalle Autorità di vigilanza e dalla Commissione europea (fatto notorio).

Può essere cioè che la banca segnalante comunichi deliberatamente dati alterati. O che più banche s’accordino per concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato finale, per ridurre il costo della raccolta (ad es. obbligazioni bancarie) o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati al parametro (ad es. mutui a tasso variabile, derivati IRS ecc.).

Lo scrivente conviene che un’intesa siffatta può determinare violazione dell’art. 101 del trattato UE, ma soltanto a condizione che: 1) sia provata l’intesa manipolativa; 2) dell’intesa sia parte la banca in questione.

Sulla premessa sub 2), è evidente che Banca omissis, non rientrando tra gli intermediari segnalanti, non può in alcun modo assumersi parte di una pretesa (e indimostrata) intesa manipolativa. Tanto basta a refutare sul punto l’eccezione.

Egualmente irrilevante è la giurisprudenza formatasi in tema di rinvio agli “usi piazza”. La nullità del rinvio agli usi segue infatti alla mancata pattuizione per iscritto ed in maniera univoca del tasso di interesse ultralegale e dunque alla violazione dell’art. 1284 comma 3 c.c., mentre in specie il tasso indicizzato all’Euribor è determinato univocamente.

La clausola contrattuale che richiama l’Euribor non è neppure in contrasto con l’art. 117 comma 6 del T.U.B.: il tasso di interesse è, tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti, non fa sì che il tasso applicato sia “più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato”: il mutuatario è infatti, fin dall’inizio, esposto alle variazioni del tasso.

6. L’attore contesta (citazione pag. 12-16) la nullità del mutuo per l’applicazione del metodo di ammortamento c.d. francese “che comporta la restituzione di maggiori interessi rispetto a quelli semplici, in quanto prevede una formula di matematica attuariale nella quale l’interesse applicato è quello composto. Tale meccanismo contravviene alla norma di cui all’art. 1283 c.c.”.

È infondata.

L’art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie regolata. In altri termini, si ha “interesse composto”, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., se e soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente.

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni, n.2365 del 27 aprile 2016

Per contro, come la giur. di merito (Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127) ha ormai (si spera definitivamente) il piano di ammortamento alla francese “prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.

Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale; dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato.

In linea generale - nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo - il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.

Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:

- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.

Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando - di rata in rata - un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.

Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui - essendo la quota interesse comunque decrescente - la quota capitale è invece crescente).

Laddove il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento.

La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti.

Ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi.

Il metodo "alla francese" comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.

Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni, n.2365 del 27 aprile 2016

Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (Trib. Pescara 10.4.2014, cit.).

7. L'attore contesta (pag. 7-8) l'applicazione di interessi ultralegali, capitalizzazioni trimestrali e c.m.s..

La deduzione è di routine nelle cause del genere, ma riguardanti contratti di c/c o aperture di credito in c/c..

Nella specie, l'attore non s'è avveduto di aver impugnato un mutuo: col che la deduzione appare completamente destituita di basi logiche.

Resta dunque da rilevare soltanto che, nel mutuo, può esservi produzione di interessi su interessi scaduti, ossia maturati ed esigibili, soltanto con riguardo agli interessi moratori maturati sulla quota degli interessi corrispettivi compresi nella rata scaduta e rimasta insoluta. Senonché è da osservare che, siffatto anatocismo è consentito dall'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000 in deroga all'art. 1283 c.c. e sempre che previsto in contratto – previsione che in specie si rinviene nell'art. 7 –; tanto basta ad esaurire il *thema disputandum*.

8. Poche battute bastano a liquidare le deduzioni pertinenti la pretesa violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (citazione pag. 2), la segnalazione a Centrale rischi (pag. 17-18) e la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (pag. 16).

La prima è del tutto generica, limitandosi l'attore a esprimere sensazioni di disagio e inadeguatezza, ma non a dedurre specifici comportamenti lesivi del dovere di buona fede; quanto alla seconda non consta che l'attore sia stato segnalato a Centrale rischi e neppure che la banca si sia avvalsa della facoltà di dichiararlo decaduto dal beneficio del termine; l'ultima domanda deve respingersi come conseguenza del rigetto di ogni altra domanda attorea.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore indicato ai fini del contributo unificato (€ 14.833)

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:

rigetta tutte le domande dell'attore e lo condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 4.835,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile.

Torino, 27 aprile 2016

**Il Giudice
(Dott. Enrico Astuni)**

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***